



N. 64771 del REPERTORIO N. 22526 della RACCOLTA

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il ventinove aprile duemilaventicinque
in Arzignano, in via Olimpica n. 11, presso la sede della società "G.M. LEATHER S.P.A.", alle ore diciassette e minuti trenta

Il 29 aprile 2025

Avanti a me dottor Vito Guglielmi, Notaio in Arzignano, con studio in via Achille Papa n. 20, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa

è presente la signora

- **MARCIGAGLIA CARMEN**, nata ad Arzignano il 28 aprile 1968, residente ad Arzignano in vicolo Marconi n. 4/2.

La costituita, cittadina italiana della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti innanzi a me Notaio in questo giorno, ora e luogo i soci della società "**G.M. LEATHER S.P.A.**", con sede in Arzignano, via Olimpica n. 11, capitale sociale sottoscritto EURO 112.357,50, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza con il numero di codice fiscale 03683010247, per deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa starà per adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Marcigaglia Carmen, il quale constata e fa constare:

* l'avviso di convocazione è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito internet della società e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

* avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 13 dello statuto sociale, la società, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

* la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

* è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet

COPIA

**ATTO REGISTRATO
a VICENZA
il 05/05/2025
al n. 14007 Serie 1T**

**Iscritto nel Registro
delle Imprese di
VICENZA
Il 06/05/2025**

della società;

* il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;

* il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni, corrispondenti all'87,239% delle azioni in circolazione;

* a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

* la legittimazione a partecipare ai lavori assembleari e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (16 aprile 2025);

* il capitale sociale di EURO 112.357,50 è diviso in 11.235.750 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

* la società non possiede azioni proprie;

* gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- società "SMART CAPITAL S.P.A.", con sede in Monza, via Carlo Alberto n. 11 (codice fiscale: 10920020962), titolare di 782.000 azioni ordinarie;

- società "ASSUNTA S.R.L.", con sede in Arzignano, via Olimpica n. 11 (codice fiscale: 04364780249), titolare di 9.020.000 azioni ordinarie;

entrambe legittimate al voto e portatrici complessivamente di 9.802.000 azioni ordinarie, pari all'87,239% di quelle in circolazione;

* l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", dispensando la costituita me Notaio dal darne lettura;

* è presente in sala quale Presidente del Consiglio di Amministrazione la signora Marcigaglia Carmen mentre sono collegati in video-conferenza i signori Voltolin Simone e Carpano Carlo

(Consiglieri), risultando assenti giustificati i signori Malagutti Marco, Folador Massimo e Bonacina Elia (Consiglieri);

* sono collegati in video-conferenza i componenti del Collegio Sindacale signori Bortoletto Gianmaria (Presidente), Carena Pietro e Puddu Laura (Sindaci Effettivi);

* non sono pervenute alla società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

* nessuna dichiarazione è stata resa dal Rappresentante Designato per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto segnalate dai propri deleganti a valere relativamente ai punti all'ordine del giorno.

Effettuate tali constatazioni preliminari il Presidente dell'assemblea dichiara validamente costituita la stessa e atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Modifica del Regolamento dei "Warrant G.M. Leather 2022 - 2025" con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei Warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'assemblea, assumendo la parola, ricorda ai presenti che i portatori di Warrant, convocati in assemblea speciale in questo stesso giorno alle ore 17.00 per esprimersi in ordine alla proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica del Regolamento che disciplina i "Warrant G.M. Leather 2022 - 2025", con riferimento ai periodi di esercizio, ai relativi prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione, hanno approvato tale proposta, come risulta dal verbale a mio rogito ricevuto in data odierna, N. 64770 del Repertorio, e che sulla stessa sono ora chiamati a pronunciarsi gli azionisti.

Entrando nel dettaglio della proposta si propone di modificare i periodi di esercizio e il termine finale di sottoscrizione dei Warrant, nonché di determinare il prezzo di esercizio dei Warrant per ciascun nuovo periodo di esercizio individuato.

In particolare, si prevede l'inserimento di 4 (quattro) nuovi periodi di esercizio successivi al sesto periodo di esercizio (decorrente dal 14 luglio 2025 al 28 luglio 2025 compresi), posticipando per l'effetto il termine di scadenza attualmente previsto per il 28 luglio 2025, portandolo al 30 luglio 2027. In tal modo i Warrant potranno essere esercitati nella misura di 1 Azione di Compendio ogni 1 Warrant esercitati:

- nel corso di un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 12 gennaio 2026 e il 30 gennaio 2026 compresi) ("Settimo Periodo di Esercizio"), al prezzo di esercizio pari ad EURO 2,35 ("Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio");
- nel corso di un ottavo periodo di esercizio (per il periodo

ricompreso tra il 13 luglio 2026 e il 31 luglio 2026 compresi) ("Ottavo Periodo di Esercizio"), al prezzo di esercizio pari ad EURO 2,47, pari al Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio maggiorato del 5% ("Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio");

- nel corso di un nono periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il giorno 11 gennaio 2027 e il 29 gennaio 2027 compresi) ("Nono Periodo di Esercizio"), al prezzo di esercizio pari ad EURO 2,59, pari al Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio maggiorato del 5% ("Prezzo del Nono Periodo di Esercizio");

- nel corso di un decimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 12 luglio 2027 e il 30 luglio 2027 compresi) ("Decimo Periodo di Esercizio"), al prezzo di esercizio pari ad EURO 2,72, pari al Prezzo del Nono Periodo di Esercizio maggiorato del 5% ("Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio").

Si evidenzia che le modifiche sopra descritte sono finalizzate a (i) consentire agli attuali portatori dei Warrant di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della società, in un orizzonte temporale di lungo termine; (ii) fornire agli azionisti uno strumento finanziario che potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su Euro-next Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"); (iii) consentire alla società di incrementare le risorse a supporto dei piani di crescita di lungo periodo, al fine di valorizzare il percorso di sviluppo intrapreso dalla stessa.

Il Regolamento dei Warrant dovrà essere modificato come segue:

- "Decimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 12 luglio 2027 e il 30 luglio 2027 compresi.

- "Nono Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il giorno 11 gennaio 2027 e il 29 gennaio 2027 compresi.

- "Ottavo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 13 luglio 2026 e il 31 luglio 2026 compresi.

- "Periodi di Esercizio" significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio e il Decimo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio e il Decimo Periodo di Esercizio;

- "Prezzi di Esercizio" indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio,

zio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio e il Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio e il Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'articolo 6.

- "Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio sottoscritta nel corso del Settimo Periodo di Esercizio, ossia EURO 2,35;

- "Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio sottoscritta nel corso dell'Ottavo Periodo di Esercizio, ossia EURO 2,47, pari al Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio maggiorato del 5%;

- "Prezzo del Nono Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio sottoscritta nel corso del Nono Periodo di Esercizio, ossia EURO 2,59, pari al Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio maggiorato del 5%;

- "Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio sottoscritta nel corso del Decimo Periodo di Esercizio, ossia EURO 2,72, pari al Prezzo del Nono Periodo di Esercizio maggiorato del 5%;

- "Settimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 12 gennaio 2026 e il 30 gennaio 2026 compresi.

- "Termine di scadenza" significa il 30 luglio 2027.

Le modifiche sottoposte all'approvazione degli azionisti sono volte ad assicurare alla società la possibilità di beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento dei propri obiettivi strategici di lungo periodo.

Al tempo stesso si evidenzia che tali modifiche consentirebbero ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per l'esercizio dei Warrant garantendo agli stessi maggiori opportunità di investimento.

A tal proposito, per l'effetto dell'estensione del termine di scadenza dei Warrant al 30 luglio 2027, viene richiesto all'assemblea degli azionisti di prorogare conseguentemente l'aumento di capitale sociale al servizio dell'esercizio dei 3.950.999 (tremilioninovecentocinquantamilanovecentonovantave) Warrant ancora in circolazione, come deliberato in data 19 maggio 2022, fino al 30 luglio 2027.

La proroga del termine ultimo dell'aumento di capitale sociale si giustifica, anche ai sensi dell'art. 2441, quinto comma,

C.C., al fine di garantire alla società la possibilità di acquisire nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant nei periodi di esercizio aggiuntivi e di concedere ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per il loro esercizio e quindi maggiori opportunità di investimento. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che l'operazione in esame consente l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, C.C. in quanto permette alla società di realizzare al meglio il proprio interesse di reperire sul mercato nuovo capitale di rischio utile al perseguimento della propria strategia di crescita e al mantenimento della propria posizione competitiva sul mercato.

Si precisa che i nuovi Prezzi di Esercizio dei Warrant sono stati determinati tenendo conto dei Prezzi di Esercizio già previsti nel Regolamento Warrant e, più in particolare, applicando il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio al nuovo Settimo Periodo di Esercizio e, per i Periodi di Esercizio successivi, prevedendo un prezzo maggiorato del 5% rispetto al Prezzo del Periodo di Esercizio precedente (secondo la metodologia applicata in sede di approvazione del Regolamento e dell'emissione dei Warrant); il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, sesto comma, C.C.

La citata disposizione stabilisce che per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati il prezzo di emissione deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto, da intendersi come valore "economico" della società.

Per gli emittenti le cui azioni siano ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati assimilabili agli stessi, come appunto per la società "GM Leather S.p.A." le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan, è prassi utilizzare quale metodo valutativo (ai fini della verifica del valore del proprio capitale) il metodo delle quotazioni di borsa (in quanto in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti).

In particolare si ritiene che il criterio della quotazione di Borsa, quale criterio per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, costituisca il metodo più idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della società.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione rileva che la media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni degli ultimi 6 (sei) mesi (riferimento temporale individuato in modo tale da ridurre gli effetti derivanti da fenomeni di volatilità e instabilità), precedenti la data del 28 marzo 2025 è pari ad EURO 1,1555 e che, pertanto, i nuovi Prezzi di Esercizio dei Warrant individuati risultano superio-

ri alla predetta media.

All'esito dell'approvazione di tali modifiche per Warrant dovranno intendersi i "Warrant G.M. Leather 2022 - 2027".

A conclusione della sua relazione il Presidente dell'assemblea, rinviando per maggiori dettagli alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge, evidenzia che la proposta sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti non attribuisce il diritto di recesso agli azionisti che non concorrono all'assunzione della delibera, posto che la stessa non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 C.C.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Organo da lui presieduto, esprime parere favorevole in ordine alla proposta su cui l'assemblea dovrà esprimersi, ricordando che è stato predisposto il parere sulla congruità dei nuovi prezzi di esercizio dei Warrant, che al presente verbale si allega sotto la lettera "B", dispensando la costituita me Notaio dal darne lettura.

Terminata la trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente espone la seguente proposta di delibera, precisando che, rispetto alla proposta di delibera indicata nella relazione illustrativa, sono state apportate lievi modifiche non sostanziali a cura del Notaio rogante:

L'assemblea degli azionisti, preso atto dell'approvazione del nuovo Regolamento dei "Warrant G.M. Leather 2022 - 2027" da parte dell'assemblea speciale dei portatori dei "Warrant G.M. Leather 2022 - 2025", esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e viste le proposte dal medesimo formulate, udita la relazione del Presidente, recepito il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera:

1)

di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant fino al 30 luglio 2027.

2)

di introdurre i seguenti periodi di esercizio: un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 12 gennaio 2026 e il 30 gennaio 2026 compresi) ("Settimo Periodo di Esercizio"), un ottavo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 13 luglio 2026 e il 31 luglio 2026 compresi) ("Ottavo Periodo di Esercizio"), un nono periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il giorno 11 gennaio 2027 e il 29 gennaio 2027 compresi) ("Nono Periodo di Esercizio"), un decimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 12 luglio 2027 e il 30 luglio 2027 compresi) ("Decimo Periodo di Esercizio").

3)

di stabilire i seguenti prezzi di esercizio per la sottoscrizione di ciascuna delle azioni di compendio sottoscritta nel corso dei nuovi periodi di esercizio introdotti: EURO 2,35 quale prezzo del Settimo Periodo di Esercizio ("Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio"), EURO 2,47 quale prezzo per l'Ottavo Periodo di Esercizio ("Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio"), EURO 2,59 quale prezzo per il Nono Periodo di Esercizio ("Prezzo del Nono Periodo di Esercizio"), EURO 2,72 quale prezzo per il Decimo Periodo di Esercizio ("Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio").

4)

di modificare le definizioni del Regolamento dei Warrant:

"Decimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 12 luglio 2027 e il 30 luglio 2027 compresi.

"Nono Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il giorno 11 gennaio 2027 e il 29 gennaio 2027 compresi.

"Ottavo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 13 luglio 2026 e il 31 luglio 2026 compresi.

"Periodi di Esercizio" significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio e il Decimo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio e il Decimo Periodo di Esercizio;

"Prezzi di Esercizio" indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio e il Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio e il Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'Articolo 6;

"Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Settimo Periodo di Esercizio, ossia EURO 2,35;

"Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell'Ottavo Periodo di Esercizio, ossia EURO 2,47, pari al Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio maggiorato del 5%;

"Prezzo del Nono Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Nono Periodo di Esercizio, ossia EURO 2,59, pari al Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio maggiorato del 5%;

"Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Decimo Periodo di Esercizio, ossia EURO 2,72, pari al Prezzo del Nono Periodo di Esercizio maggiorato del 5%;

"Settimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 12 gennaio 2026 e il 30 gennaio 2026 compresi.

"Termine di scadenza" significa il 30 luglio 2027.

5)

di modificare e approvare l'intero "Regolamento Warrant G.M. Leather 2022 - 2027" nel nuovo testo che al presente verbale si allega sotto la lettera "C", dispensando la costituita me Notaio dal darne lettura.

6)

di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 19 maggio 2022 a servizio dei "Warrant G.M. Leather 2022 - 2025" (ora "Warrant G.M. Leather 2022 - 2027"), nel senso di prorogare il termine finale di sottoscrizione delle azioni di compendio al 30 luglio 2027, con conseguente modifica delle parole e numeri "31 dicembre 2025" con le parole e numeri "30 luglio 2027" nel punto 5.2 dell'art. 5 dello statuto sociale.

7)

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati pro tempore, in via disgiunta fra loro, anche tramite procuratori speciali singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor, provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della delibera medesima, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli inter-

venti.

In mancanza di richieste di intervento, il Presidente dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato numero 2 (due) azionisti rappresentanti numero 9.802.000 azioni, corrispondenti all'87,239% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette dunque ai voti la proposta di delibera precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 9.802.000 azionisti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara dunque che viene approvata la proposta all'unanimità dei soci presenti per il tramite del Rappresentante Designato.

La versione aggiornata dello statuto sociale al presente verbale si allega sotto la lettera "D", dispensando la costituita me Notaio dal darne lettura.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti cinquantacinque.

Imposte e spese del presente verbale a carico della società.

Del presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su tre fogli per facciate dieci ho dato lettura alla costituita che l'approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinquantasette.


F.to: Marcigaglia Carmen


F.to: Vito Guglielmi Notaio (sigillo)

ASSEMBLEA GM LEATHER S.p.A. 29 aprile 2025

Allegato "A"
 Raccolta N. 22526
 Repertorio N. 64771

Azionista	Delega rappresentante designato	N. Azioni
ASSUNTA SRL	X	9.020.000
SMART CAPITAL SPA	X	782.000
TOTALE Azioni emesse		11.235.750
N. Azionisti		
N. Azioni intervenute		9.802.000
% Azioni Intervenute sulle azioni emesse		87,239%

Corrado




Allegato "B"
Raccolta N. 22526
Repertorio N. 64771

Parere del Collegio Sindacale di G.M. Leather S.p.A. reso ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile in ordine alla congruità del prezzo di esercizio dei Warrant "G.M. Leather 2022-2027", all'esito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei portatori dei Warrant e dell'Assemblea degli Azionisti della proposta di modifica del "Regolamento dei Warrant G.M. Leather 2022-2025".

Il Collegio Sindacale di G.M. Leather S.p.A. ("GM" o "Società")

premessato che

- in data 19 maggio 2022 l'assemblea degli azionisti della Società ha deliberato, *inter alia*, l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant G.M. Leather 2022-2025 ("Warrant"), mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni di compendio, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di Warrant in ragione di n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 1 (uno) Warrant posseduti;
- In data 28 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'assemblea dei portatori dei Warrant e l'assemblea straordinaria degli azionisti di GM ("Assemblea") al fine di, *inter alia*, approvare la modifica del Regolamento dei Warrant e, nello specifico, di modificare i periodi di esercizio e il termine finale di sottoscrizione dei Warrant, nonché di determinare il prezzo di esercizio dei Warrant per ciascun nuovo periodo di esercizio individuato;
- Il Consiglio di Amministrazione nelle proprie relazioni illustrative alle Assemblee ("Relazione") ha fornito le motivazioni che giustificano la proposta di sottoporre all'approvazione dei portatori dei Warrant e degli azionisti della Società le modifiche del Regolamento dei Warrant:
 - tali modifiche, in particolare, sono volte ad assicurare alla Società la possibilità di beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento dei propri obiettivi strategici di lungo periodo e, allo stesso tempo, consentirebbero ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per l'esercizio dei Warrant garantendo agli stessi maggiori opportunità di investimento;
 - l'operazione in esame consente quindi l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile garantendo alla Società la possibilità di acquisire nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant nei periodi di esercizio aggiuntivi e di concedere ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per il loro esercizio e quindi maggiori opportunità di investimento;
- nella medesima Relazione, il Consiglio di Amministrazione ha infine precisato che i nuovi prezzi di esercizio dei Warrant sono stati determinati tenendo conto dei prezzi di esercizio già previsti nel Regolamento Warrant e, più in particolare, applicando il prezzo del sesto periodo di esercizio al nuovo settimo periodo di esercizio e, per i periodi di esercizio successivi, prevedendo un prezzo maggiorato del 5% rispetto al prezzo del periodo di esercizio precedente (secondo la metodologia applicata in sede di approvazione del Regolamento e dell'emissione dei Warrant); il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.;

considerato che

- il prezzo di esercizio dei Warrant era stato determinato in misura pari al prezzo di collocamento delle azioni ordinarie nell'ambito dell'ammissione delle medesime azioni alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (i.e. Euro 1,75), maggiorato del

5% per ogni periodo di esercizio (e quindi pari ad Euro 1,75 per il primo periodo di esercizio; Euro 1,93 per il secondo periodo di esercizio; Euro 2,03 per il terzo periodo di esercizio; Euro 2,13 per il quarto periodo di esercizio; Euro 2,24 per il quinto periodo di esercizio; Euro 2,35 per il sesto periodo di esercizio);

- con riferimento alla determinazione del prezzo di esercizio da applicare per i nuovi settimo, ottavo, nono e decimo periodi di esercizio ("**Periodi di Esercizio**"), l'art. 2441, comma 6 del Codice Civile dispone che per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati il prezzo di emissione deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto, da intendersi come valore "economico" della Società;
- per gli emittenti le cui azioni siano ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati assimilabili agli stessi, quale è GM le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan, è prassi utilizzare quale metodo valutativo (ai fini della verifica del valore del proprio capitale) il metodo delle quotazioni di borsa (in quanto in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti). In particolare, si ritiene che il criterio della quotazione di Borsa, quale criterio per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, costituisca il metodo più idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società;
- la media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni degli ultimi 6 mesi (riferimento temporale individuato in modo tale da ridurre gli effetti derivanti da fenomeni di volatilità e instabilità), precedenti la data del 28 marzo 2025 è pari a Euro 1,1555;
- il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6 del Codice Civile ha ritenuto congrui i nuovi prezzi applicando di fatto la medesima formula utilizzata per i periodi di esercizio precedenti (e cioè il prezzo di esercizio di cui al periodo di esercizio precedente, aumentato del 5%, ad eccezione del settimo periodo di esercizio precedente, al quale è stato applicato il medesimo prezzo del sesto periodo di esercizio);
- i prezzi di esercizio così determinati per i nuovi periodi di esercizio risultano peraltro (i) maggiori del valore del patrimonio netto per azione quale risultante alla data del 31 dicembre 2024 (pari a Euro [1,001]) e (ii) superiori alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni della Società degli ultimi 6 mesi (pari ad Euro 1,155);

tutto ciò premesso e considerato, **il Collegio Sindacale esprime**

parere favorevole

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile in ordine alla congruità della proposta di determinare in Euro 2,35 il prezzo di esercizio del Warrant per il settimo periodo di esercizio, in Euro 2,47 il prezzo di esercizio del Warrant per l'ottavo periodo di esercizio, in Euro 2,59 il prezzo di esercizio del Warrant per il nono periodo di esercizio, in Euro 2,72 il prezzo di esercizio del Warrant per il decimo periodo di esercizio.


Arzignano li 10 aprile 2025

Il Presidente del Collegio Sindacale




(dott. Gianmaria Bortoletto)

Il Sindaco Effettivo




(dott. Pietro Carena)



Il Sindaco Effettivo



(dott. Laura Puddu)

Il presente parere, unitamente alla Relazione, viene depositato in copia presso la sede sociale e reso disponibile agli azionisti secondo le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente, affinché gli stessi possano prenderne visione.



Allegato "C"
Raccolta N. 22526
Repertorio N. 6477A

REGOLAMENTO DEI "WARRANT G.M. LEATHER 2022-2027"

ISIN IT0005498602

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo indicati di seguito hanno il significato qui attribuito:

"Azioni di Compendio" indica le massime n. 10.000.000 Azioni, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Azioni" indica le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azionisti" indica sia gli Azionisti in sede di Collocamento sia i restanti azionisti della Società.

"Azionisti in sede di Collocamento Privato" indica gli azionisti della Società che detengono Azioni a seguito di sottoscrizione di tali azioni nell'ambito del Collocamento o che abbiano acquistato le Azioni nell'ambito dell'esercizio dell'Opzione Over-allotment.

"Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A.

"Collocamento Privato" indica il collocamento delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente del 19 maggio 2022 finalizzati alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

"Data di Inizio delle Negoziazioni" indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan.

"Decimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 12 luglio 2027 e il 30 luglio 2027 compresi.

"Dividendi Straordinari" indica le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei risultati di esercizio.

"Emittente" indica G.M. Leather S.p.A., con sede in Arzignano, via Olimpica n. 11, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza con il numero di codice fiscale 03683010247.

"Euronext Growth Milan" indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"Giorno di Borsa Aperta" indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

"Intermediario" indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di



1



gestione accentrata di Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

“**Nono Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 11 gennaio 2027 e il 29 gennaio 2027 compresi.

“**Ottavo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 13 luglio 2026 e il 31 luglio 2026 compresi.

“**Opzione Over-allotment**” indica l'opzione di prestito di massime n. 228.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa l'11,1% del numero di Azioni oggetto del Collocamento Privato, concessa dall'azionista Assunta S.r.l. a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ai fini di un eventuale *over-allotment* nell'ambito del Collocamento Privato.

“**Periodi di Esercizio**” indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio e il Decimo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio e il Decimo Periodo di Esercizio.

“**Prezzi di Esercizio**” indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio e il Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio e il Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'Articolo 6.

“**Prezzo di Offerta**”: indica il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio della operazione di ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan pari Euro 1,75, inclusivo di sovrapprezzo.

“**Prezzo del Primo Periodo di Esercizio**” indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, ossia Euro 1,84, pari al Prezzo di Offerta maggiorato del 5%.

“**Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio**” indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di

Esercizio, ossia Euro 1,93, pari al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio maggiorato del 5%.

"Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, ossia Euro 2,03, pari al prezzo del Secondo Periodo di Esercizio maggiorato del 5%.

"Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quarto Periodo di Esercizio, ossia Euro 2,13, pari al prezzo del Terzo Periodo di Esercizio maggiorato del 5%.

"Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quinto Periodo di Esercizio, ossia Euro 2,24, pari al prezzo del Quarto Periodo di Esercizio maggiorato del 5%.

"Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Sesto Periodo di Esercizio, ossia Euro 2,35, pari al prezzo del Quinto Periodo di Esercizio maggiorato del 5%.

"Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Settimo Periodo di Esercizio, ossia Euro 2,35;

"Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell'Ottavo Periodo di Esercizio, ossia Euro 2,47, pari al Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio maggiorato del 5%;

"Prezzo del Nono Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Nono Periodo di Esercizio, ossia Euro 2,59, pari al Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio maggiorato del 5%;

"Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Decimo Periodo di Esercizio, ossia Euro 2,72, pari al Prezzo del Nono Periodo di Esercizio maggiorato del 5%;


"Primo Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il 16 gennaio 2023 e il 30 gennaio 2023 compresi.

"Quarto Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il 15 luglio 2024 e il 29 luglio 2024.

"Quinto Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il 13 gennaio 2025 e il 27 gennaio 2025.

"Regolamento" indica il presente Regolamento dei Warrant G.M. Leather 2022-2025.

"Secondo Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il 17 luglio 2023



e il 31 luglio 2023 compresi.

"Sesto Periodo di Esercizio" Indica il periodo ricompreso tra il 14 luglio 2025 e il 28 luglio 2025.

"Settimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 12 gennaio 2026 e il 30 gennaio 2026 compresi.

"Termine di Scadenza" indica il 30 luglio 2027.

"Terzo Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il 15 gennaio 2024 e il 29 gennaio 2024 compresi.

"Warrant" indica i warrant, deliberati dall'assemblea dell'Emittente in data 19 maggio 2022, denominati "Warrant G.M. Leather 2022-2025".

2. Emissione dei Warrant

I Warrant saranno emessi in attuazione della delibera dell'assemblea dell'Emittente tenutasi in data 19 maggio 2022 e del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente che hanno disposto, *inter alia*,

- l'emissione di n. 1.143.000 Warrant da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) Azioni (il numero di Warrant assegnati sarà arrotondato all'unità inferiore), a favore degli Azionisti in sede di Collocamento Privato, negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente dalle Azioni a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni;
- l'emissione di ulteriori massimi n. 3.107.250 Warrant da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 4 (quattro) Azioni (il numero di Warrant assegnati sarà arrotondato all'unità inferiore), a favore degli Azionisti ad una data di stacco, individuata entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 da parte dell'Assemblea, compatibile con il calendario di Borsa Italiana che sarà debitamente comunicata dalla Società con le modalità di cui al successivo articolo 11, negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente dalle Azioni;
- l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime n. 10.000.000 Azioni di Compendio, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di Warrant in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) Warrant posseduti.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant presentato per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo Periodo di Esercizio, del Quarto Periodo di Esercizio, del Quinto Periodo di Esercizio, del Sesto Periodo di Esercizio, del Settimo Periodo di Esercizio, dell'Ottavo Periodo di Esercizio, del Nono Periodo di Esercizio e del Decimo Periodo di Esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, al Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, al Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, al Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, al Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, al Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio, al Prezzo del Nono Periodo di Esercizio e al Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.



Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'Euronext Growth Milan o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 5 e 60 Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale ai portatori dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in



convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex)

Nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
 - **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
 - (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
 - (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue

controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;

- (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzioni di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o il rapporto di esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

8. Termini di Scadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto

divenendo privi di validità ad ogni effetto.

9. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

10. Quotazione

L'Emittente richiederà a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

11. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novantacinque per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto avrà il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta ove abbia dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è determinato ai sensi di Statuto.



Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, e fermo quanto previsto dalla delibera assembleare di emissione, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Vicenza.



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società è denominata "G.M. Leather S.p.A.".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Arzignano (VI).

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la lavorazione in proprio e per contro terzi di qualsiasi tipo di pelle nonché il relativo commercio; l'assunzione di agenzie e rappresentanze nel settore delle pelli;
- la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, in proprio o tramite appalto affidati a terzi, per la successiva vendita e in genere qualsiasi altra operazione immobiliare ed edilizia;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la locazione e l'affitto di beni immobili in genere, ivi compresa l'urbanizzazione e la lottizzazione di aree fabbricabili.

3.2 La Società può inoltre compiere, in via esclusivamente strumentale all'attività di cui sopra, qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria, quest'ultima in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria e utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, e ancora, in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, assumere direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare garanzie e fidejussioni, avvalli, cauzioni, garanzie in genere, anche nell'interesse di terzi.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5 - Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale è fissato in EURO 112.357,50 ed è diviso in numero 11.235.750 azioni ordinarie, prive di indica-

zione espressa del valore nominale.

5.2 In data 19 maggio 2022 l'assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di nominali EURO 100.000,00 (centomila/00), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 10.000.000 (diecimilioni) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione a servizio dei Warrant denominati "Warrant G.M. Leather 2022 - 2027" entro e non oltre il 30 luglio 2027.

5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 C.C.

5.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, C.C.

5.5 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2 La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7 - Identificazione degli azionisti

7.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità

previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

7.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

9.2 Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cen-

to), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

9.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

9.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 C. C.

9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10 - OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1349 C.C., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106, comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

10.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

10.6 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.7 L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

10.8 La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90%

(novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.9 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.10 La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Competenze dell'assemblea

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, C.C., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) cessione a terzi o affitto in favore di terzi di ramo di azienda.

11.4 E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, C.C., per le seguenti operazioni aventi ad oggetto le società controllate ("Snam di Marcigaglia Antonio & C. S.r.l." e "Genesi S.r.l.") nonché per il voto da esprimere nelle assemblee dei soci delle società controllate ("Snam di Marcigaglia Antonio & C. S.r.l." e "Genesi S.r.l.") convocate per deliberare: cessioni di partecipazioni, scorporo o cessione di attività o beni in favore di società non interamente controllate dalla società, fusioni o scissioni con società non interamente controllate dalla società, operazioni di aumento di capitale in favore di terzi, decisioni inerenti alla liquidazione, modificazioni dello statuto, ad eccezione delle modifiche necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari, decisione di

compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali della società partecipata.

11.5 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente punto 11.4.

11.6 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2 L'assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, secondo comma, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano", "Avvenire" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della società.

12.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente

stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Intervento all'assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.3 La società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15 - Rappresentanza in assemblea

15.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che dovrà essere conservata dalla società. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Articolo 16 - Svolgimento dell'assemblea

16.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in mancanza da un Vice Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

16.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17 - Verbale dell'assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18 - Consiglio di amministrazione

18.1 L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3 Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

19.4 Ciascuna lista con un numero di candidati superiore a 3 deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con

cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, e il consiglio di amministrazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per

numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.12 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

19.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda nel numero dei consiglieri definito dall'assemblea, ai sensi del presente statuto.

19.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 C.C., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

19.18 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati

tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità.

19.19 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

19.20 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

19.21 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20 - Adunanze del Consiglio

20.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

20.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto e non si siano opposti.

20.4 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.6 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

20.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condi-

zione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.8 Il Presidente del consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21 - Poteri di gestione

21.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, C.C.

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 C.C., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - Rappresentanza della Società

23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.3 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 - Compensi degli amministratori

24.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

24.2 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3 L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25 - Collegio sindacale

25.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 C.C.

25.2 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

25.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

25.4 Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 26 - Nomina e sostituzione dei sindaci

27.1 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega a uno di essi), devono contenere un numero di candidati non

superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

26.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione

è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

26.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.8 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

26.9 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.

26.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

26.13 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.15 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

26.16 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

26.17 Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per nume-

ro di voti.

26.18 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

26.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

26.20 L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 28 - Esercizi sociali e bilancio

28.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

F.to: Marcigaglia Carmen

F.to: Vito Guglielmi Notaio (sigillo)